



OGGETTO: PUBBLICO ESERCIZIO MAKIKA CAFE' S.N.C. PIAZZA ATTILIO LOMBARDI 15 - INTERVENTI DI BONIFICA ACUSTICA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI

Visto l'esposto pervenuto in data 07/07/2015 prot. n. 17543, con il quale si segnalava l'inquinamento acustico prodotto dal pubblico esercizio Makika Cafè S.n.c., sito in Giussano piazza Attilio Lombardi 15;

Richiamata la richiesta di intervento del 22/07/2015 prot. n.19287, inviata a ARPA ai fini di una verifica strumentale dell'emissione sonora prodotta dall'attività in oggetto;

Vista la relazione tecnica all'uopo predisposta dall'U.O.C. Agenti Fisici dell'ARPA, Dipartimenti di Milano e Monza Brianza, e pervenuta in data 14.12.2015 prot. n. 31513 dalla quale si evince, a seguito dei rilievi fonometrici effettuati, che la rumorosità prodotta dal pubblico esercizio Makika Cafè S.n.c., sito in Giussano piazza Attilio Lombardi n. 15, supera all'interno dell'abitazione degli esponenti, il valore limite differenziale di immissione per il periodo notturno, pari a 3 dB(A), stabilito all'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 14.11.1997;

Considerato inoltre che il responsabile legale dell'attività è il sig. Vivacqua Andrea residente a Seregno in via G. Previati n. 8;

Atteso che:

- costituendo il fatto violazione dell'art. 659 del Codice Penale, gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria del suddetto dipartimento dell'ARPA, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, hanno trasmesso debita notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza per gli atti di competenza;
- ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 447/95 e dell'art. 15, comma 1, della L.R. 13/01 le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai Comuni e dalle Province, avvalendosi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente;

Considerato che il responsabile legale dell'attività deve mettere in atto opportuni provvedimenti di bonifica acustica;

Viste la L. 447/95, il D.P.C.M. 14.11.1997 e la L.R. 13/01, il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 per quanto attiene la competenza ad emettere il presente provvedimento;

ORDINA

1. al sig. Vivacqua Andrea, in qualità di legale rappresentante del pubblico esercizio Makika Cafè S.n.c., sito in Giussano piazza Attilio Lombardi 15, residente a Seregno in via G. Previati n.8, di provvedere, entro **60 (sessanta) giorni** dalla data di notifica del presente atto, all'adozione di idonei interventi di bonifica acustica atti a garantire, nel periodo di riferimento notturno, il rispetto del relativo valore limite differenziale di immissione stabilito all'art. 4 comma 1 del D.P.C.M. 14.11.97;

2. di trasmettere all'ARPA Dipartimenti di Milano e Monza Brianza (Dipartimento di Monza - via Solferino n. 16), alla competente Procura della Repubblica ed al Servizio Ambiente del Comune di Gussano le relazioni tecniche nonché le verifiche nel caso effettuate e sottoscritte da un tecnico competente in acustica, riconosciuto ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95, relative agli interventi effettuati.

AVVERTE

che, trascorso il termine assegnato senza che l'interessato abbia ottemperato a quanto sopra ordinatogli, si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

1. La notifica della presente ordinanza al sig. Vivacqua Andrea, in qualità di legale rappresentante del pubblico esercizio Makika Cafè S.n.c., sito in Gussano piazza Attilio Lombardi 15;
2. L'invio di copia della presente ordinanza:
 - all' ARPA, Dipartimenti di Milano e Monza Brianza, U.O.C. Agenti Fisici in Monza via Solferino n. 16;
 - alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza;
 - al comando di Polizia Locale per l'osservanza, unitamente al servizio Ambiente, del presente provvedimento;
3. La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Gussano.

COMUNICA

1. che ai sensi dell'art. 4 del L. 241/90 il responsabile del procedimento è l'ing. Elena Griffini - Servizio Ambiente;
2. che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Gussano, 30 dicembre 2015.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI
Dott. Martino De Vita

